

**CIRCOSCRIZIONE 8 ^**  
**San Salvario - Cavoretto -**  
**Borgo Po - Nizza Millefonti**  
**- Lingotto - Filadelfia**



**CITTA' DI TORINO**

**DELCI8 55 / 2021**

**28/07/2021**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE n. 8 ^ - San Salvario - Cavoretto -  
Borgo Po - Nizza Millefonti - Lingotto - Filadelfia**

Convocato il Consiglio circoscrizionale nelle prescritte forme sono intervenuti, oltre al Presidente RICCA Davide, le Consigliere ed i Consiglieri:

AIME Luca	GUGGINO Michele Antonio	PALUMBO Antonio
BERNO Fulvio	LOI CARTA Alberto	PARMENTOLA Paola
BORELLO Rosario	LUPI Alessandro	PASQUALI Raffaella
DELPERO Stefano	MARRAS Oliviero	PERA Dario
DEMASI Andrea	MIANO Massimiliano	PRIOLO Caterina
FRANCONE Vittorio	MONTARULI Augusto	
GERMANO Lucia	OMAR SHEIKH ESAHAQ Suad	
GIARETTO Massimo	PAGLIERO Giuseppe	Giovanni

In totale, con il Presidente, n. 22 presenti.

Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere:

D'AGOSTINO Lorenzo - D'ALESSIO Luca - PETRACIN Noemi

Con la partecipazione del Segretario RAPIZZI Piera.

**SEDUTA PUBBLICA**

**OGGETTO: C.8 - FESTE DI VIA - PROROGA REGIME TRANSITORIO EDIZIONE II  
SEMESTRE 2021 - PROGETTI FESTE DI VIA - ASSOCIAZIONI DI VIA  
"NUOVA GUALA, "CORSO TRAIANO", "BORGO PO" E "NUOVA NIZZA  
BENGASI". APPROVAZIONE.**

Il Presidente Davide Ricca, di concerto con il Coordinatore della I Commissione di Lavoro Permanente Alessandro Lupi riferisce:

le Feste di Via hanno assunto una funzione consolidata come forma di promozione del tessuto commerciale e urbano della Città, con lo scopo di creare un rapporto diretto tra le realtà commerciali e il territorio, attraverso momenti di aggregazione culturale, sociale e sportivo, volti a valorizzare le particolarità di ogni singola zona; e anche attraverso queste occasioni che viene offerto ai residenti un volto più vitale del proprio territorio, un'occasione di festa multicolore che va a favorire il senso di appartenenza a una comunità.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 gennaio 2014 (mecc. 2013 05843/016), esecutiva dal 10 febbraio 2014 e successiva deliberazione del Consiglio Comunale in data 1 ottobre 2018 (mecc. 2018 03729/002), esecutiva dal 15 ottobre 2018, è stato approvato e in seguito modificato il Regolamento n. 366 rubricato "REGOLAMENTO FESTE DI VIA".

Pertanto, per consentire la ripresa delle attività nel modo più semplice e repentino possibile il Consiglio Comunale ha approvato il provvedimento n. mecc. 2020 01231/016 del 13 luglio 2020, Regolamento Comunale n. 366 "Regolamento Feste di Via regime transitorio per edizioni del secondo semestre 2020. Approvazione", ha ritenuto di intervenire integrando il dettato del Regolamento con una disposizione speciale avente validità solo per l'anno 2020, tesa a consentire che le Circoscrizioni possano, nell'ambito dell'autonomia loro conferita e nel rispetto dei principi generali discendenti dal Regolamento citato, provvedere a individuare autonomamente il calendario delle Feste di Via da tenersi nel periodo luglio-novembre 2020, con l'unico vincolo di non prevedere lo svolgimento di due Feste di Via nella medesima giornata nel territorio di ciascuna Circoscrizione e ferma restando che l'effettuazione di ogni Festa di Via deve avvenire nel rispetto delle specifiche prescrizioni legate all'emergenza sanitaria indicate all'interno delle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" dell'11 giugno 2020 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome al titolo "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)" e ad altre indicazioni eventualmente emanate dalle autorità competenti.

Stante la situazione pandemica in continua ed incerta evoluzione, il Consiglio Comunale ha ritenuto opportuno prorogare il regime transitorio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 13 luglio 2020 (mecc.2020 01231/016) e pertanto con successiva deliberazione del 1 febbraio 2021 il Consiglio Comunale ha approvato la proroga del regime transitorio DEL 55/2021 Regolamento Comunale n. 366 "Regolamento Feste di Via", approvazione a valere dal primo semestre dell'anno 2021. Conseguentemente, e in considerazione della persistenza dell'emergenza sanitaria, con successiva Deliberazione del Consiglio Comunale DEL 478/2021 del 7 giugno 2021 è stato prorogato il secondo semestre 2021 del regime transitorio già applicato nel secondo semestre 2020, con la specifica che le Feste di Via potessero essere organizzate dalle 20 alle 24 dei giorni non festivi nel periodo compreso tra il mese di luglio e la fine di ottobre 2021, come già fissate per il secondo semestre 2020 e il primo semestre 2021.

Alla luce di quanto sopra, così come è avvenuto per il primo semestre 2021, il sopra richiamato provvedimento ha consentito alle Circoscrizioni nell'ambito dell'autonomia loro conferita e nel rispetto dei principi generali discendenti dal Regolamento citato di provvedere a individuare autonomamente il calendario delle Feste di Via da tenersi nel periodo luglio-dicembre 2021, confermando tra gli altri che l'effettuazione di ogni festa deve avvenire nel rispetto delle specifiche prescrizioni legate all'emergenza sanitaria indicate all'interno delle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Sociali" approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 28 aprile 2021 al titolo "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)", e ad altre indicazioni emanate dalle autorità competenti con D.L. n. 65 del 18 maggio 2021 le indicazioni per il contenimento e il contrasto del nuovo

coronavirus SARS-CoV-2, contenute nelle “Linee Guida per la ripresa della Attività Economiche e Sociali”, elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, prot. 21/75/CR2B/COV19, come definitivamente integrate ed approvate dal Comitato tecnico scientifico contenute nell’Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021, l’art. 1 dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in , e/o le eventuali s.m.i. delle norme in materia di contagio.

Il Consiglio Comunale ha ritenuto opportuno prevedere che le Circoscrizioni, per effetto della norma transitoria del Regolamento del Decentramento hanno riportato una estensione territoriale, possono autorizzare due Feste di Via per ogni domenica, una per territorio di ciascuna ex Circoscrizione allo scopo di contribuire al rilancio delle attività commerciali, con particolare riferimento al commercio fisso che si qualifica in relazione al rapporto diretto che si crea tra le attività commerciali e il territorio in cui abitualmente operano.

Pertanto le Circoscrizioni per effetto della norma transitoria del Regolamento del Decentramento e in via straordinaria e temporanea della norma transitoria in deroga al disposto di cui all’art. 1 del Regolamento n. 366 “REGOLAMENTO FESTE DI VIA”, possano autorizzare lo svolgimento di ulteriori quattro Feste di Via, da effettuarsi nell’orario dalle 20 alle 24 dei giorni non festivi nel periodo compreso tra luglio e la fine del mese di ottobre 2021, previa valutazione della Divisione competente in materia di mobilità circa la compatibilità delle modifiche alla circolazione che esse comportano e fermo restando che l’effettuazione di ogni Festa di Via deve avvenire nel rispetto delle specifiche prescrizioni indicate all’interno delle Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali di cui sopra.

Le Feste di Via non potranno essere costituite esclusivamente dalla presenza di attività di carattere commerciale e dovranno prevedere la contestuale offerta di momenti di svago, animazione e di intrattenimento culturale.

Nel caso in cui il soggetto promotore preveda la presenza di operatori commerciali su area pubblica il loro numero non potrà essere superiore al doppio delle attività economiche aderenti.

La realizzazione delle Feste di Via sarà subordinata al possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

Le Feste di Via hanno assunto una funzione consolidata come forma di promozione del tessuto commerciale e urbano della Città, con lo scopo di creare un rapporto diretto tra le realtà commerciali e il territorio, attraverso momenti di aggregazione culturale, sociale e sportivo, volti a valorizzare le particolarità di ogni singola zona; e anche attraverso queste occasioni che viene offerto ai residenti un volto più vitale del proprio territorio, un’occasione di festa multicolore che va a favorire il senso di appartenenza a una comunità.

Sono pervenute alla Circoscrizione le proposte progettuali per la realizzazione delle Feste di Via, presentate rispettivamente dall’Associazione di Via “Nuova Guala” nella persona del Presidente sig.ra Costa Doranna, dall’Associazione di Via “Borgo Po” nella persona del Presidente sig.ra Chiappero Vittoria, dall’Associazione di Via “Nuova Nizza Bengasi” nella persona del Presidente sig. Marco Vinardi e dall’Associazione “Corso Traiano” nella persona sig. Vito Gioia.

Con istanza pervenuta in data 14 luglio prot. n. 2729 e successiva integrazione in data 15 luglio prot. n. 2748, l’Associazione Nuova Guala nella persona del Presidente Costa Doranna, con sede legale in Torino, piazza Guala 135, C. F. 97711810016, ha inoltrato proposta progettuale per lo svolgimento di una Festa di Via dalle ore 8 alle ore 19,30 per il giorno 3 ottobre p.v. denominata “Via Guala riparte “Sport-Salute-Benessere” che interesserà via Guala tratto compreso tra corso Traiano e piazza Guala, via Piobesi tratto compreso piazza Guala e via Bartoli, via Piobesi tratto compreso da piazza Guala e giardini Rava e piazza Guala, come da planimetria allegata (All.1).

Con il presente provvedimento si intende approvare la proposta progettuale presentata

dall'Associazione Nuova Guala, che prevede la partecipazione con attività di vendita su suolo pubblico non mercatale di 15 esercizi di commercio in sede fissa, 40 operatori commerciali su area pubblica, 10 artigiani, produttori agricoli, 10 operatori del proprio ingegno e, oltre a 4 associazioni e/o comitati ed enti senza scopo di lucro.

L'iniziativa prevede l'adesione e la relativa apertura delle attività di commercio superiore al 50% degli esercizi in sede fissa presenti nell'area interessata alla manifestazione, così come previsto dall'art. 6 comma 3 lettera a) del Regolamento n. 366.

Possono partecipare alla manifestazione gli O.P.I. e gli Hobbisti i quali non vengono contemplati nel numero degli operatori commerciali su area pubblica sopra menzionati art. 7 comma 5 del Regolamento n. 366.

La superficie totale di occupazione suolo pubblico richiesta è di mq. 1000 di cui mq. 675 commerciali e di mq. 325 non commerciali; l'orario di vendita su area pubblica sarà dalle ore 8,00 alle ore 19,30 con la chiusura al traffico veicolare che sarà dalle 6,30 alle 23,30.

L'Associazione Nuova Guala come soggetto promotore ha l'obiettivo di svolgere una manifestazione intitolata "Via Guala riparte "Sport-Salute-Benessere" per essere un'occasione importante per attirare nuova gente nel borgo. Verranno posizionate in diversi punti della via postazioni di diverse discipline sportive, che svolgeranno dimostrazioni pratiche, interagendo con tutti i visitatori che vorranno provare le diverse tipologie sportive.

Inoltre verranno invitate aziende specializzate nei settori di salute e benessere, le quali si impegneranno in dimostrazioni e presentazioni al fine di coinvolgere in modo attivo tutti gli ospiti. Alcuni punti di animazione musicale, in collaborazione con palestre del territorio, animeranno le vie dell'associazione.

Giostre, animazioni di strada intratterranno i bambini per tutta la giornata.

Con istanza pervenuta in data 15 luglio 2021 prot. n. 2756, l'Associazione di Via "Corso Traiano" nella persona del Presidente Gioia Vito, con sede legale in Torino, Corso Traiano n. 101, C.F.: 97832460014, ha inoltrato proposta progettuale per una Festa di Via, per il giorno 10 ottobre 2021 denominata "Traiano in Bancarella" che interesserà corso Traiano nel tratto tra corso Unione Sovietica e via Pio VII, come da planimetria allegata. (all.2).

Con il presente provvedimento si intende approvare la proposta progettuale presentata dall'Associazione di Via "Corso Traiano", che prevede la partecipazione con attività di vendita su suolo pubblico non mercatale di 30 esercizi di commercio in sede fissa, 60 operatori commerciali su area pubblica, 10 artigiani, produttori agricoli, 20 operatori del proprio ingegno, oltre a 3 fondazioni, associazioni e/o comitati ed enti senza scopo di lucro.

L'iniziativa prevede l'adesione e la relativa apertura delle attività di commercio superiore al 50% degli esercizi in sede fissa presenti nell'area interessata alla manifestazione e l'Associazione ha fatto pervenire alla Circoscrizione le adesioni sottoscritte dei partecipanti relativa alla Festa di Via così come previsto dal Regolamento n. 366 dall'art. 6 comma 3 lettera a), con richiesta di deroga così come previsto dal Regolamento n. 366 art. 7 comma 4, da 80 a 120 operatori commerciali su area pubblica.

La superficie totale di occupazione suolo pubblico richiesta è di mq. 9500 di cui mq. 1500 commerciali e di mq. 8000 non commerciali; l'orario di vendita su area pubblica sarà dalle ore 9.00 alle ore 20.00 con la chiusura al traffico veicolare prevista dalle 6,30 alle 23,30, delle seguenti vie: via Gaspara Stampa, via Sidoli, via Casana, Via Voli, Via Daneo e Via Piacenza.

Questo evento prevede il coinvolgimento dei commercianti che operano sul territorio attraverso l'esposizione della merce antistante ai propri negozi con svariati generi. Verrà istituita un'area dove i negozi delle vie limitrofe a corso Traiano potranno fare promozione commerciale delle loro attività, incontrando i clienti potenziali durante la Festa. Sarà presente l'Associazione Protezionistica nella Terra dei Cavalli che farà effettuare i tradizionali giri sul pony ai piccoli ospiti della festa. Verranno posizionati in un'area definita circa 60 giochi in legno utilizzabili da grandi e

piccini, alcuni riprodotti sui classici giochi di una volta, allo scopo di far riscoprire la manualità.

Con istanza pervenuta in data 8 luglio 2021 prot. n. 2647, e s.m.i. l'Associazione Borgo Po, nella persona del Presidente Chiappero Vittoria con sede legale in Torino, Via Santorre di Santarosa, 1 bis, C.F. 97649510019, ha inoltrato proposta progettuale per lo svolgimento di una Festa di Via per il giorno 17 ottobre p.v. denominata "I Colori dell'Autunno" che interesserà che interesserà Via Monferrato, pedonale da piazza Gran Madre a Via Romani compresa, Via Romani da Corso Casale a Via Cosmo, Via Villa Della Regina da via Cosmo a Via Martiri della Libertà esclusa, Via Cosmo da piazza Gran Madre a via Romani compresa, piazza Gran Madre da corso Casale a via Cosmo, come da planimetria allegata. (All. 3).

Con il presente provvedimento si intende approvare la proposta progettuale presentata dall'Associazione Borgo Po, che prevede la partecipazione con attività di vendita su suolo pubblico non mercatale di 20 esercizi di commercio in sede fissa, 20 operatori commerciali su area pubblica, 10 artigiani, 30 operatori del proprio ingegno.

L'iniziativa dovrà prevedere l'adesione e la relativa apertura delle attività di commercio superiore al 50% degli esercizi in sede fissa presenti nell'area interessata alla manifestazione, così come previsto dal Regolamento n. 366 dall'art. 6 comma 3 lettera a).

Possono partecipare alla manifestazione gli O.P.I. e gli Hobbisti i quali non vengono contemplati nel numero degli operatori commerciali su area pubblica sopra menzionati art. 7 comma 5 del Regolamento n. 366.

La superficie totale di occupazione suolo pubblico richiesta è di mq. 1200 di cui mq. 660 commerciali e di mq. 540 non commerciali; l'orario di vendita su area pubblica sarà dalle ore 9,00 alle ore 19,30 con la chiusura al traffico veicolare prevista dalle 6,30 alle 23,00.

In questo evento nel borgo è prevista la partecipazione di Associazioni che trattino la cultura alimentare e saranno invitati degli artisti di Arte, pittura e fotografia e nel percorso di degustazione il meglio dei produttori artigianali del settore food, produttori tipici regionali, la coldiretti con prodotti di stagione. Saranno coinvolti i negozianti di tutta l'area coinvolta alla festa, ad allestire le loro vetrine con la tematica autunnale.

Con istanza pervenuta in data 14 luglio 2021 prot. n. 2733 e successivo prot. n. 2736, l'Associazione Nuova Nizza Bengasi, nella persona del Presidente Marco Vinardi con sede legale in Torino, Via Nizza 379, P.I. 11512390011, ha inoltrato proposta progettuale per una Festa di Via per il giorno 24 ottobre p.v. denominata "Shop & Music" che interesserà Via Nizza nel tratto tra corso Maroncelli e via Caramagna, come da planimetria allegata. (All. 4)

Con il presente provvedimento si intende approvare la proposta progettuale presentata dall'Associazione Nuova Nizza Bengasi, che prevede la partecipazione con attività di vendita su suolo pubblico non mercatale di 39 esercizi di commercio in sede fissa, 44 operatori commerciali su area pubblica, 7 artigiani produttori agricoli, 3 operatori del proprio ingegno e, oltre a 5 Associazioni e/o comitati ed enti senza scopo di lucro.

L'iniziativa prevede l'adesione e la relativa apertura delle attività di commercio superiore al 50% degli esercizi in sede fissa presenti nell'area interessata alla manifestazione, così come previsto dal Regolamento n. 366 dall'art. 6 comma 3 lettera a), con richiesta di deroga così come previsto dal Regolamento n. 366 art. 7 comma 4, da 80 a 90 operatori commerciali su area pubblica.

Possono partecipare alla manifestazione gli O.P.I. e gli Hobbisti i quali non vengono contemplati nel numero degli operatori commerciali su area pubblica sopra menzionati art. 7 comma 5 del Regolamento n. 366.

La superficie totale di occupazione suolo pubblico richiesta è di mq. 1500 di cui mq. 800 commerciali e di mq. 700 non commerciali; l'orario di vendita su area pubblica sarà dalle ore 9,00 alle ore 19,30, con la chiusura al traffico veicolare che sarà dalle 6,30 alle 23,30 nel tratto di via Nizza tra corso Maroncelli e via Caramagna.

In questa Festa di Via l'obiettivo è la promozione attraverso la crescita sul territorio delle attività commerciali associate. L'evento è finalizzato alla socializzazione e all'aggregazione della cittadinanza con momenti di musica e animazione. Il primo perchè riteniamo opportuno rinnovare l'attenzione e la sensibilità dei commercianti alle attenzioni commerciali, seguendoli e affiancandoli in un'iniziativa forte e chiara che possa coinvolgere la gente del borgo. La musica è il secondo elemento della Festa, anche in questo evento saranno presenti gruppi musicali "cover" e altri gruppi itineranti.

Il cibo sarà la terza anima della Festa in quanto fondamentale e importante nella tradizione. Sfruttando il buon numero di attività presenti nella Via, e invitando altre attività di somministrazioni e bevande, si cercherà di accontentare ogni gusto culinario.

Il soggetto promotore si impegna a svolgere la Festa di Via conformemente al Regolamento delle Feste di Via e s.m.i., dalle norme prescritte dal Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", le norme prescritte dal Decreto Legge 18 maggio 2021, n. 65 le indicazioni per il contenimento e il contrasto del nuovo coronavirus SARS-CoV-2, contenute nelle "Linee Guida per la ripresa della Attività Economiche e Sociali", elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, prot. 21/75/CR2B/COV19, come definitivamente integrate ed approvate dal Comitato tecnico scientifico contenute nell'Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021, l'art. 1 dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in , e/o le eventuali s.m.i. delle norme in materia di contagio.

I soggetti promotori si impegnano a svolgere la Feste di Via conformemente al Regolamento delle Feste di Via e sue s.m.i., con particolare riguardo alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2020 01231/016 del 13 luglio 2020 e successivamente con atto n. DEL 55 del 1 febbraio 2021, "proroga regime transitorio per edizioni I semestre 2021 e successivamente con atto DEL 478 del 7 giugno 2021" proroga del regime transitorio per le edizioni del II semestre 2021, a garantire che le attività collaterali previste siano coerenti, con la tematica della festa come proposta in progetto e alla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2016 5005/016 del 15/11/16 e a tutta la normativa vigente in materia.

Gli organizzatori della Festa di Via, durante la manifestazione, dovranno garantire obbligatoriamente l'adesione e la relativa apertura delle attività di almeno il 40% degli esercizi in sede fissa, presenti nell'area interessata alla manifestazione, così come previsto dall'art. 7, comma 1 del Regolamento n. 366.

Per quando riguarda le attività di pubblico spettacolo, di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S., previste nell'ambito della festa, l'organizzatore deve munirsi di apposite licenze da richiedersi agli Uffici Centrali.

La Circoscrizione è tenuta ad attuare un sistema di controlli sul corretto svolgimento della manifestazione, anche in coordinamento con le Sezioni Territoriali del Corpo di Polizia Municipale, come previsto dal vigente Regolamento n. 366 art. 13 comma 2.

I Presidenti delle Associazioni di Via "Nuova Guala", "Corso Traiano", "Borgo Po" e "Nuova Nizza Bengasi" dovranno trasmettere allo sportello della Divisione Commercio e Attività Produttive e alla Circoscrizione 8 la modulistica in uso contenente le segnalazioni certificate di inizio attività tramite posta elettronica certificata entro dieci giorni antecedenti la data della festa.

Gli organizzatori o soggetti facente parte delle Associazioni, appositamente delegati, assicureranno la propria presenza per tutta la durata della manifestazione (art. 14 comma 1, Regolamento n. 366). Sarà cura degli organizzatori provvedere alla pulizia dell'area (art. 14 comma 3 Regolamento n. 366); le strutture degli operatori che partecipano alla festa, dovranno essere installate in modo congruo alle prescrizioni di sicurezza e pubblica incolumità, al fine di assicurare il passaggio in ogni momento di mezzi di soccorso e consentire l'agevole accesso ai passi carrai e alle porte delle abitazioni da parte dei residenti (art. 12, comma 2 Regolamento n. 366).

Le Associazioni di Via devono garantire che tutti i soggetti presenti siano in possesso delle necessarie e specifiche autorizzazioni per il commercio su area pubblica, delle attestazioni di regolarità contributiva e fiscale (V.A.R.A.) e dovranno, in ogni caso, rispettare le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti; deve provvedere altresì a richiedere e ottenere tutte le concessioni, autorizzazioni o titoli comunque denominati necessari allo svolgimento delle attività previste quali: autorizzazioni di pubblica sicurezza per intrattenimenti o spettacoli, autorizzazioni per giostre, gonfiabili, autorizzazioni in deroga ai limiti di emissione sonora autorizzazioni per somministrazioni temporanee, autorizzazioni per la vendita temporanea da parte di soggetti professionali, concessione suolo pubblico, ecc., così come previsto dall'art. 10 comma 1 e 2 del Regolamento n. 366.

Nello svolgimento della manifestazione dovranno essere rispettate le prescrizioni della "Direttiva Sicurezza Manifestazioni Pubbliche" di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110 del 18 luglio 2018.

Lo svolgimento delle Feste di Via deve avvenire nel rispetto della normativa vigente e delle specifiche prescrizioni legate all'emergenza sanitaria indicate dal Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", le norme prescritte dal Decreto Legge 18 maggio 2021, n. 65, le indicazioni per il contenimento e il contrasto del nuovo coronavirus SARS-CoV-2, contenute nelle "Linee Guida per la ripresa della Attività Economiche e Sociali", elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, prot. 21/75/CR2B/COV19, come definitivamente integrate ed approvate dal Comitato tecnico scientifico contenute nell'Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021, l'art. 1 dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in zona bianca, e/o le eventuali s.m.i. delle norme in materia di contagio.

I progetti e la relativa documentazione sono stati sottoposti a istruttoria dovuta ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti necessari per l'approvazione. La Dirigente della Circoscrizione 8 rilascerà ai Presidenti delle Associazioni di Via la concessione di occupazione suolo pubblico relativa all'iniziativa oggetto del presente provvedimento, subordinando il rilascio della concessione ricevimento delle integrazioni necessarie al completamento della istruttoria e alla sottoscrizione dell'impegno da parte del Presidente dell'Associazione di Via al rispetto di tutte le prescrizioni indicate dalle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" del 28 aprile 2021 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome al titolo "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti) , emanate dalle autorità competenti con il D.L. 52 del 22 aprile 2021 e successivo D.L. 65 del 18 maggio 2021 integrate ed approvate dal Comitato tecnico scientifico contenute nell'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in zona bianca e/o eventuali s.m.i. delle norme in materia di contagio.

Gli operatori non professionali dovranno munirsi del tesserino di cui alla D.G.R. 11 maggio 2018, n. 12-6830, avente a oggetto art. 11 quinquies, comma 3 della L.R. 28/1999 e s.m.i. "Criteri per lo svolgimento dell'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia" ed esporlo durante la giornata della manifestazione così come previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale mecc. n. 2018 03656/016 con obbligo tra gli altri, di esporre il tesserino per l'intera durata della manifestazione.

La chiusura al traffico veicolare delle suddette manifestazioni è subordinata all'emanazione di apposita ordinanza viabile della Divisione Infrastrutture e Mobilità – Servizio Mobilità.

Qualora gli organizzatori presentino alla Circoscrizione una richiesta di rinvio della festa, l'accoglimento della medesima sarà subordinata all'emissione dell'ordinanza di sosta e chiusura al traffico veicolare da parte della Divisione Infrastrutture e Mobilità – Servizio Mobilità.

Con l'entrata in vigore del Decreto Legge n. 201/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito in legge n. 219/2011 sono state abolite le limitazioni precedentemente in vigore nei confronti delle attività commerciali, relativamente al rispetto degli orari di apertura e chiusura, all'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché a quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio, oltre a consentire la libera apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti e limiti territoriali. Si prende atto pertanto che gli esercizi commerciali potranno rimanere aperti nella domenica in cui si svolgeranno le feste senza necessità di particolari autorizzazioni.

Qualora le associazioni proponenti, in fase di perfezionamento delle domande e nella conseguente fase istruttoria, risultassero inadempienti riguardo al citato rispetto delle prescrizioni relative al Regolamento Feste di via n. 366, o avessero pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città, la Circoscrizione si riserva di non procedere alla approvazione con delibera dei progetti e delle autorizzazioni delle relative Feste di propria competenza.

Per le iniziative descritte nel presente provvedimento sarà concesso il patrocinio. La pubblicizzazione dell'iniziativa è a totale carico delle Associazioni proponenti. Il materiale pubblicitario prodotto e distribuito in proprio dovrà essere preventivamente concordato e autorizzato dalla Circoscrizione e dovrà contenere esplicito riferimento alla Festa di Via e al logo della Circoscrizione 8.

Tenuto conto che le Associazioni non presentano pendenze amministrative né situazioni di morosità verso il Comune di Torino.

Ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Regolamento n. 366 le Associazioni di Via riconosciute dalle Circoscrizioni al fine di garantire il buon funzionamento della Festa di Via possono affidare a soggetti terzi, esclusivamente l'organizzazione di specifici servizi strumentali debitamente rendicontati; ai sensi dello stesso articolo, comma 5 i rapporti economici tra le associazioni promotrici e gli operatori che operano nella Festa di Via non sono delegabili a terzi.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 14 comma 1 del Regolamento n. 366, le Associazioni di Via "Nuova Guala", "Corso Traiano", "Borgo Po" e "Nuova Nizza Bengasi" nelle persone dei loro Presidenti sono direttamente responsabili ai fini civili e penali verso terzi e aventi causa per qualsiasi danno in conseguenza dello svolgimento delle feste.

Ai sensi dell'art. 11 comma 1 del Regolamento delle Feste di Via, le suddette Associazioni promotrici delle Feste di Via dovranno presentare alla Circoscrizione 8 il conto consuntivo della Festa di Via entro 90 giorni dal suo svolgimento con dettagliata rendicontazione sia delle entrate realizzate che delle spese effettuate, allegando copia dei giustificativi sia delle entrate che delle spese oltreché l'indicazione della destinazione dell'utile di gestione.

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città.

Si da atto che qualora subentrassero necessità cittadine o si verificassero eventi ostativi e/o imprevedibili la programmazione delle iniziative in oggetto potrà subire delle variazioni.

Il presente provvedimento è stato illustrato e discusso nel corso della preposta Commissione di Lavoro Permanente.



Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267 e s.m.i.

Visto lo Statuto della Città approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.mecc.2010/08431/0002 del 07/02/2011 e s.m.i.

Visto il Regolamento del Decentramento n. 374, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 17 dicembre 2015 (mecc. 2015 02280/094), esecutiva dal 1 gennaio 2016, il quale, fra l'altro, all'art. 42 commi 1 e 2, dispone in merito alle "competenze proprie" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;

Visto il Regolamento del Decentramento n. 374, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2015 02280/94 del 17 dicembre 2015 esecutiva dal 01/01/2016;

Visto il Regolamento delle Feste di Via n. 366 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 27/12/2014 n. mecc. 2013 05843/016 I.E. esecutiva dal 10 febbraio 2014;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2020 01231/016 del 13 luglio 2020, avente per oggetto: "Regolamento Comunale n. 366 Regolamento Feste di Via, regime transitorio per edizioni del secondo semestre 2020, approvazione";

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale DEL 55/2021 del 1 febbraio 2021, avente per oggetto: " Regolamento Comunale n. 366 Regolamento Feste di Via, proroga regime transitorio per edizioni del primo semestre 2021, approvazione";

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale DEL 478/2021 del 7 giugno 2021, avente per oggetto: " Regolamento Comunale n. 366 Regolamento Feste di Via, proroga regime transitorio per edizioni del secondo semestre 2021, approvazione";

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del Nuovo Testo Unico approvato con D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e art.1 del succitato Regolamento del Decentramento sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate,

#### PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano:

- di approvare ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Regolamento delle Feste di Via n. 366 (n. mecc. 2013 05843/016), la realizzazione del progetto di una Festa di Via dalle ore 8 alle ore 19,30 per il giorno 3 ottobre 2021 denominata "Via Guala Riparte "Sport-Salute-Benessere", presentato dall'Associazione Commercianti di Via "Nuova Guala" nella persona del Presidente, sig.ra Costa Doranna, con sede legale in Torino p.zza Guala 135, C.F.: 97711810016, che interesserà via Guala tratto compreso tra corso Traiano e p.zza Guala, via Piobesi tratto compreso tra p.zza Guala e via Bartoli, via Piobesi tratto compreso da piazza Guala a giardini Rava e piazza Guala come da planimetria allegata (All.1);
- di approvare ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Regolamento delle Feste di via n. 366 (n. mecc. 2013 05843/016), la realizzazione del progetto di una Festa di Via per il giorno 17 ottobre 2021 denominata "Traiano in bancarella" presentato dall'Associazione Commercianti di Via "Corso Traiano" nella persona del Presidente sig. Gioia Vito con sede legale in Torino, Corso Traiano n. 101, C.F.: 97832460014 che interesserà corso Traiano nel tratto tra corso Unione Sovietica e via Pio VII, come da planimetria allegata. (All.2);
- di approvare la deroga da 80 a 120 operatori commerciali su area pubblica, richiesta dall'Associazione Corso Traiano
- di approvare ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Regolamento delle Feste di via n. 366 (n. mecc. 2013 05843/016), la realizzazione del progetto di una Festa di Via per il giorno 17 ottobre 2021 denominata "I Colori dell'Autunno" presentato dall'Associazione Commercianti di Via "Borgo Po" nella persona del Presidente sig.ra Chiappero Vittoria con sede legale in Torino via Santorre di Santarosa 1/bis C.F.: 97649510019 che interesserà Via Monferrato pedonale da piazza Gran Madre a Via Romani compresa, Via Romani da Corso Casale a Via Cosmo, Via Villa Della Regina da via Cosmo a Via Martiri della Libertà esclusa, Via Cosmo da piazza Gran Madre a via Romani compresa, piazza Gran Madre da corso Casale a via Cosmo, come da planimetria allegata. (All.3);
- di approvare ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Regolamento delle Feste di via n. 366 (n. mecc. 2013 05843/016), la realizzazione del progetto di via denominato "Shop & Music" presentato dall'Associazione Commercianti di Via "Nuova Nizza Bengasi" nella persona del Presidente, sig. Marco Vinardi con sede in Torino, Via Nizza, 379 P.I. 11512390011 per la manifestazione programmata per il giorno 24 ottobre 2021, che interesserà Via Nizza nel tratto tra corso Maroncelli e via Caramagna (All.4);
- di approvare la deroga da 80 a 90 operatori commerciali su area pubblica, richiesta dall'Associazione Nuova Nizza Bengasi;
- di dare atto che lo svolgimento delle Feste di Via deve avvenire nel rispetto della normativa vigente e delle specifiche prescrizioni legate all'emergenza sanitaria indicate dal Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", le norme prescritte dal Decreto Legge 18 maggio 2021, n. 65, le indicazioni per il contenimento e il contrasto del nuovo coronavirus SARS-CoV-2, contenute nelle "Linee Guida per la ripresa della Attività Economiche e Sociali", elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, prot. 21/75/CR2B/COV19, come definitivamente integrate ed approvate dal Comitato tecnico scientifico contenute nell'Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021, l'art. 1 dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in zona bianca, e/o le eventuali s.m.i. delle norme in materia di contagio;
- di dare atto che i Presidenti delle Associazioni di Via "Nuova Guala", "Corso Traiano", "Borgo Po" e "Nuova Nizza Bengasi" sono direttamente responsabili ai fini civili e penali verso i terzi e aventi causa per qualsiasi danno che possa derivare a persone e cose in conseguenza dello svolgimento dell'attività per cui l'area sarà concessa, restando a loro esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti della Città, art. 14, comma 1 del Regolamento n. 366;

- di dare atto che le Associazioni di Via “Nuova Guala”, “Corso Traiano”, “Borgo Po” e “Nuova Nizza Bengasi” , quali promotrici delle Festa di Via, si impegnano a rispettare l’ordine di priorità così come previsto dall’ art. 7 comma 4 del Regolamento Comunale n. 366;
  - di dare atto che le Associazioni di Via “Nuova Guala”, “Corso Traiano”, “Borgo Po” e “Nuova Nizza Bengasi” quali promotrici delle Feste di Via, sono consapevoli di manlevare il Comune di Torino da ogni responsabilità in relazione a qualsiasi aspetto giuridico inerente la festa e la sua realizzazione, che dichiara di garantire che tutti i soggetti presenti siano in possesso delle necessarie e specifiche autorizzazioni, e che si impegna nell’organizzazione, nello svolgimento della stessa e negli adempimenti successivi previsti conformemente al rispetto del Regolamento delle Feste di Via;
  - di stabilire l’obbligo affinché le Associazioni di Via garantiscano che le attività collaterali previste siano coerenti, quantitativamente e qualitativamente, con la tematica della Festa di Via come proposta in progetto;
  - di prendere atto che gli esercizi commerciali ubicati nelle vie interessate alle feste programmate nelle date del 3-10-17 e 24 ottobre 2021, possono rimanere aperti, in ottemperanza al D.L. n. 201/2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” convertito nella Legge n. 219/2011, con cui sono state abolite le limitazioni precedentemente in vigore nei confronti delle attività commerciali, relativamente al rispetto degli orari di apertura e chiusura, all’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché a quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio, oltre a consentire la libera apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti e limiti territoriali, senza necessità di particolari autorizzazioni;
  - di stabilire che come disposto dall’art. 5 comma 6 del vigente Regolamento 366, il rinvio della data di svolgimento della manifestazione sarà consentito solamente per motivi eccezionali e verrà eventualmente assunto con atto della Giunta Circoscrizionale. L’eventuale domanda dovrà pervenire alla Circoscrizione 8 con un preavviso funzionale atto a consentire agli uffici competenti di espletare gli adempimenti amministrativi previsti, secondo la norma vigente, in occasione delle Feste di Via;
  - di demandare a successivo provvedimento dirigenziale il rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico che sarà subordinata al ricevimento delle integrazioni richieste alle Associazioni e all’emanazione di apposita ordinanza viabile della Divisione Infrastrutture e Mobilità – Servizio Mobilità.
- di stabilire che:
- i Presidenti delle Associazioni di Via, soggetti organizzatori, individuati nei dettagli della premessa, dovranno dotarsi di tutte le concessioni e autorizzazioni necessarie e che, per quanto attiene all’attività di vendita, dovranno trasmettere al competente ufficio dell’Area Commercio ed Attività Produttive, nel rispetto della tempistica indicata sulla modulistica, l’elenco dettagliato degli operatori partecipanti alla manifestazione con indicati i relativi titoli autorizzativi, o attestante il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente per la vendita al pubblico di merci, nonché della documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale dell’impresa ai sensi della D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010;
  - il soggetto organizzatore, individuato nei dettagli della premessa, per quanto attiene all’attività di vendita da parte di operatori non professionali, dovrà provvedere agli adempimenti di natura gestionale previsti nel novellato Capo V bis “Vendite occasionali su area pubblica” della L.R. 28/1999, come modificata dalla L.R. n. 16 del 31 ottobre 2017 – Provvedimenti di Attuazione; l’attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive;
  - l’organizzatore dovrà provvedere alla pulizia dell’area (art. 14. comma 3, Regolamento n. 366) e a che le strutture degli operatori che partecipano alla iniziativa siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità; in particolare, l’organizzatore dovrà essere in possesso di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che

l'installazione delle strutture e degli impianti sia stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza, ferma restando ogni altra responsabilità civile o penale imputabile ai singoli partecipanti alle manifestazioni per danno a cose o persone causati nello svolgimento dell'attività di vendita;

- l'allestimento delle strutture e il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovranno comunque garantire la presenza di vie di emergenza ( art. 12, comma 3, Regolamento n. 366);

- l'allestimento generale delle strutture dovrà essere realizzato conformemente allo schizzo planimetrico allegato alla presente deliberazione;

- l'eventuale presenza di operatori che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi degli articoli 10 della Legge Regionale n. 38 del 2006, e successive modificazioni, e 10 del Regolamento Comunale vigente in materia. La somministrazione di alcolici è consentita soltanto ai titolari di licenza specifica (art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) - L.R. n. 38/2006). Gli operatori commerciali su aree pubbliche privi di tale titolo, possono esclusivamente vendere per asporto, nei recipienti chiusi della capacità prevista dall'art. 176 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. Ai sensi dell'art. 10, comma 4 del Regolamento Comunale n. 329 non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume;

- l'allestimento e l'esecuzione di eventuali attività di spettacolo e intrattenimento sono subordinati al rispetto delle seguenti prescrizioni: rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n. 773 del 1931, modificato dall'art. 164 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ex art. 19, comma 1, punto 5), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; alla presentazione, da parte degli interessati, di apposite domande, includente dichiarazione, resa ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445 del 2000, e successive modificazioni, attestante la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge, con particolare riferimento al possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 11 dello stesso R.D.; all'assoggettamento all'art. 8 del già citato R.D. n. 773 del 1931, secondo cui le autorizzazioni di Polizia sono personali e non possono in alcun modo essere trasmesse, salvo i casi di rappresentanza - previo accertamento del possesso, in capo al rappresentante, dei requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e sua indicazione nel titolo; all'osservanza, oltre alle condizioni stabilite dalla legge, delle prescrizioni eventualmente imposte nell'autorizzazione a mente dell'articolo 9 del R.D. citato; alla loro revocabilità o sospensione, nei casi di cui agli articoli 10 e 11 del menzionato Testo Unico;

- nello svolgimento della manifestazione dovranno essere rispettate le prescrizioni della "Direttiva Sicurezza Manifestazioni Pubbliche" di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110 del 18 luglio 2018;

La Circoscrizione è tenuta ad attuare un sistema di controlli sul corretto svolgimento della manifestazione, anche in coordinamento con le Sezioni Territoriali del Corpo di Polizia Municipale, come previsto dal vigente Regolamento n. 366 art. 13 comma 2.

- di dare atto che la Circoscrizione provvederà a effettuare controlli come previsto dal vigente Regolamento n. 366 art. 13 comma 2;

- di dare atto che per le iniziative descritte nel presente provvedimento sarà concesso il patrocinio della Circoscrizione 8;

- di stabilire che la pubblicizzazione delle iniziative è a totale carico dell'Associazione proponente, che il materiale pubblicitario prodotto sarà distribuito in proprio e dovrà contenere espliciti riferimenti alla Festa di Via e alla Circoscrizione;

- di dare atto che qualora subentrassero necessità cittadine o si verificassero eventi ostativi imprevedibili la programmazione delle iniziative in oggetto potrà subire delle variazioni;

- di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell'oggetto, non è pertinente alle

disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico (All. 5);

- di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett. e) Legge 190/2012;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città;

Il Consiglio della Circoscrizione 8 con votazione per appello nominale il cui esito risulta come segue:

Non partecipano al voto i Consiglieri Berno e Loi Carta.

Presenti 20

Votanti 20

Voti favorevoli 20

#### DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano:

- di approvare ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Regolamento delle Feste di Via n. 366 (n. mecc. 2013 05843/016), la realizzazione del progetto di una Festa di Via dalle ore 8 alle ore 19,30 per il giorno 3 ottobre 2021 denominata "Via Guala Riparte "Sport-Salute-Benessere", presentato dall'Associazione Commercianti di Via "Nuova Guala" nella persona del Presidente, sig.ra Costa Doranna, con sede legale in Torino p.zza Guala 135, C.F.: 97711810016, che interesserà via Guala tratto compreso tra corso Traiano e p.zza Guala, via Piobesi tratto compreso tra p.zza Guala e via Bartoli, via Piobesi tratto compreso da piazza Guala a giardini Rava e piazza Guala come da planimetria allegata (All.1);

- di approvare ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Regolamento delle Feste di via n. 366 (n. mecc. 2013 05843/016), la realizzazione del progetto di una Festa di Via per il giorno 17 ottobre 2021 denominata "Traiano in bancarella" presentato dall'Associazione Commercianti di Via "Corso Traiano" nella persona del Presidente sig. Gioia Vito con sede legale in Torino, Corso Traiano n. 101, C.F.: 97832460014 che interesserà corso Traiano nel tratto tra corso Unione Sovietica e via Pio VII, come da planimetria allegata. (All.2);

- di approvare la deroga da 80 a 120 operatori commerciali su area pubblica, richiesta dall'Associazione Corso Traiano

- di approvare ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Regolamento delle Feste di via n. 366 (n. mecc. 2013 05843/016), la realizzazione del progetto di una Festa di Via per il giorno 17 ottobre 2021 denominata "I Colori dell'Autunno" presentato dall'Associazione Commercianti di Via "Borgo Po" nella persona del Presidente sig.ra Chiappero Vittoria con sede legale in Torino via Santorre di Santarosa 1/bis C.F.: 97649510019 che interesserà Via Monferrato pedonale da piazza Gran Madre a Via Romani compresa, Via Romani da Corso Casale a Via Cosmo, Via Villa Della Regina da via Cosmo a Via Martiri della Libertà esclusa, Via Cosmo da piazza Gran Madre a via Romani compresa, piazza Gran Madre da corso Casale a via Cosmo, come da planimetria allegata. (All.3);

- di approvare ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Regolamento delle Feste di via n. 366 (n. mecc. 2013 05843/016), la realizzazione del progetto di via denominato "Shop & Music" presentato dall'Associazione Commercianti di Via "Nuova Nizza Bengasi" nella persona del Presidente, sig. Marco Vinardi con sede in Torino, Via Nizza, 379 P.I. 11512390011 per la manifestazione programmata per il giorno 24 ottobre 2021, che interesserà Via Nizza nel tratto tra corso Maroncelli e via Caramagna (All.4);
- di approvare la deroga da 80 a 90 operatori commerciali su area pubblica, richiesta dall'Associazione Nuova Nizza Bengasi;
- di dare atto che lo svolgimento delle Feste di Via deve avvenire nel rispetto della normativa vigente e delle specifiche prescrizioni legate all'emergenza sanitaria indicate dal Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", le norme prescritte dal Decreto Legge 18 maggio 2021, n. 65, le indicazioni per il contenimento e il contrasto del nuovo coronavirus SARS-CoV-2, contenute nelle "Linee Guida per la ripresa della Attività Economiche e Sociali", elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, prot. 21/75/CR2B/COV19, come definitivamente integrate ed approvate dal Comitato tecnico scientifico contenute nell'Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021, l'art. 1 dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in zona bianca, e/o le eventuali s.m.i. delle norme in materia di contagio;
- di dare atto che i Presidenti delle Associazioni di Via "Nuova Guala", "Corso Traiano", "Borgo Po" e "Nuova Nizza Bengasi" sono direttamente responsabili ai fini civili e penali verso i terzi e aventi causa per qualsiasi danno che possa derivare a persone e cose in conseguenza dello svolgimento dell'attività per cui l'area sarà concessa, restando a loro esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti della Città, art. 14, comma 1 del Regolamento n. 366;
- di dare atto che le Associazioni di Via "Nuova Guala", "Corso Traiano", "Borgo Po" e "Nuova Nizza Bengasi", quali promotrici delle Festa di Via, si impegnano a rispettare l'ordine di priorità così come previsto dall'art. 7 comma 4 del Regolamento Comunale n. 366;
- di dare atto che le Associazioni di Via "Nuova Guala", "Corso Traiano", "Borgo Po" e "Nuova Nizza Bengasi" quali promotrici delle Feste di Via, sono consapevoli di manlevare il Comune di Torino da ogni responsabilità in relazione a qualsiasi aspetto giuridico inerente la festa e la sua realizzazione, che dichiara di garantire che tutti i soggetti presenti siano in possesso delle necessarie e specifiche autorizzazioni, e che si impegna nell'organizzazione, nello svolgimento della stessa e negli adempimenti successivi previsti conformemente al rispetto del Regolamento delle Feste di Via;
- di stabilire l'obbligo affinché le Associazioni di Via garantiscano che le attività collaterali previste siano coerenti, quantitativamente e qualitativamente, con la tematica della Festa di Via come proposta in progetto;
- di prendere atto che gli esercizi commerciali ubicati nelle vie interessate alle feste programmate nelle date del 3-10-17 e 24 ottobre 2021, possono rimanere aperti, in ottemperanza al D.L. n. 201/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito nella Legge n. 219/2011, con cui sono state abolite le limitazioni precedentemente in vigore nei confronti delle attività commerciali, relativamente al rispetto degli orari di apertura e chiusura, all'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché a quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio, oltre a consentire la libera apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti e limiti territoriali, senza necessità di particolari autorizzazioni;
- di stabilire che come disposto dall'art. 5 comma 6 del vigente Regolamento 366, il rinvio della data di svolgimento della manifestazione sarà consentito solamente per motivi eccezionali e verrà

eventualmente assunto con atto della Giunta Circoscrizionale. L'eventuale domanda dovrà pervenire alla Circoscrizione 8 con un preavviso funzionale atto a consentire agli uffici competenti di espletare gli adempimenti amministrativi previsti, secondo la norma vigente, in occasione delle Feste di Via;

- di demandare a successivo provvedimento dirigenziale il rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico che sarà subordinata al ricevimento delle integrazioni richieste alle Associazioni e all'emanazione di apposita ordinanza viabile della Divisione Infrastrutture e Mobilità – Servizio Mobilità.

di stabilire che:

- i Presidenti delle Associazioni di Via, soggetti organizzatori, individuati nei dettagli della premessa, dovranno dotarsi di tutte le concessioni e autorizzazioni necessarie e che, per quanto attiene all'attività di vendita, dovranno trasmettere al competente ufficio dell'Area Commercio ed Attività Produttive, nel rispetto della tempistica indicata sulla modulistica, l'elenco dettagliato degli operatori partecipanti alla manifestazione con indicati i relativi titoli autorizzativi, o attestante il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente per la vendita al pubblico di merci, nonché della documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale dell'impresa ai sensi della D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010;

- il soggetto organizzatore, individuato nei dettagli della premessa, per quanto attiene all'attività di vendita da parte di operatori non professionali, dovrà provvedere agli adempimenti di natura gestionale previsti nel novellato Capo V bis "Vendite occasionali su area pubblica" della L.R. 28/1999, come modificata dalla L.R. n. 16 del 31 ottobre 2017 – Provvedimenti di Attuazione; l'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive;

- l'organizzatore dovrà provvedere alla pulizia dell'area (art. 14, comma 3, Regolamento n. 366) e a che le strutture degli operatori che partecipano alla iniziativa siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità; in particolare, l'organizzatore dovrà essere in possesso di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che l'installazione delle strutture e degli impianti sia stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza, ferma restando ogni altra responsabilità civile o penale imputabile ai singoli partecipanti alle manifestazioni per danno a cose o persone causati nello svolgimento dell'attività di vendita;

- l'allestimento delle strutture e il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovranno comunque garantire la presenza di vie di emergenza ( art. 12, comma 3, Regolamento n. 366);

- l'allestimento generale delle strutture dovrà essere realizzato conformemente allo schizzo planimetrico allegato alla presente deliberazione;

- l'eventuale presenza di operatori che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi degli articoli 10 della Legge Regionale n. 38 del 2006, e successive modificazioni, e 10 del Regolamento Comunale vigente in materia. La somministrazione di alcolici è consentita soltanto ai titolari di licenza specifica (art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) - L.R. n. 38/2006). Gli operatori commerciali su aree pubbliche privi di tale titolo, possono esclusivamente vendere per asporto, nei recipienti chiusi della capacità prevista dall'art. 176 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. Ai sensi dell'art. 10, comma 4 del Regolamento Comunale n. 329 non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume;

- l'allestimento e l'esecuzione di eventuali attività di spettacolo e intrattenimento sono subordinati al rispetto delle seguenti prescrizioni: rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n. 773 del 1931, modificato dall'art.

164 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ex art. 19, comma 1, punto 5), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; alla presentazione, da parte degli interessati, di apposite domande, includente dichiarazione, resa ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445 del 2000, e successive modificazioni, attestante la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge, con particolare riferimento al possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 11 dello stesso R.D.; all'assoggettamento all'art. 8 del già citato R.D. n. 773 del 1931, secondo cui le autorizzazioni di Polizia sono personali e non possono in alcun modo essere trasmesse, salvo i casi di rappresentanza

- previo accertamento del possesso, in capo al rappresentante, dei requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e sua indicazione nel titolo; all'osservanza, oltre alle condizioni stabilite dalla legge, delle prescrizioni eventualmente imposte nell'autorizzazione a mente dell'articolo 9 del R.D. citato; alla loro revocabilità o sospensione, nei casi di cui agli articoli 10 e 11 del menzionato Testo Unico;

- nello svolgimento della manifestazione dovranno essere rispettate le prescrizioni della "Direttiva Sicurezza Manifestazioni Pubbliche" di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110 del 18 luglio 2018;

La Circoscrizione è tenuta ad attuare un sistema di controlli sul corretto svolgimento della manifestazione, anche in coordinamento con le Sezioni Territoriali del Corpo di Polizia Municipale, come previsto dal vigente Regolamento n. 366 art. 13 comma 2.

- di dare atto che la Circoscrizione provvederà a effettuare controlli come previsto dal vigente Regolamento n. 366 art. 13 comma 2;

- di dare atto che per le iniziative descritte nel presente provvedimento sarà concesso il patrocinio della Circoscrizione 8;

- di stabilire che la pubblicizzazione delle iniziative è a totale carico dell'Associazione proponente, che il materiale pubblicitario prodotto sarà distribuito in proprio e dovrà contenere espliciti riferimenti alla Festa di Via e alla Circoscrizione;

- di dare atto che qualora subentrassero necessità cittadine o si verificassero eventi ostativi imprevedibili la programmazione delle iniziative in oggetto potrà subire delle variazioni;

- di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell'oggetto, non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico (All. 5);

- di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett. e) Legge 190/2012;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città;

---

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente  
Davide Ricca

IL SEGRETARIO  
Firmato elettronicamente  
Piera Rapizzi

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



1. VIE\_PROGETTI-\_.pdf
2. Nuova\_Guala\_3.10.2021Progetto.pdf
3. Corso\_Traiano\_progetto10102021.pdf
4. Borgo\_Po\_progetto\_17.10.2021.pdf
5. N.Nizza\_Bengasi\_progetto\_24.10.\_2021.pdf
6. Modulo\_LEGGE\_190\_.pdf

